

MALAN. Io credo che la proposizione ch'io faccio, finanziariamente parlando, non sia per riuscire eccessivamente gravosa allo Stato. Favorisca di metterla ai voti, se la Camera non la trova buona, la rigetterà.

PRESIDENTE. La mia osservazione intendeva unicamente a dimostrare che la sua proposta non può trovar luogo in questo articolo della Commissione come lo avrebbe trovato nel progetto ministeriale; poichè è chiaro che qui non si fa menzione di culto, nè di persone che vi siano in nessun modo addette; non vedo come ella voglia fare aggiunta per eccettuare i ministri del culto tollerato; se la sua aggiunta non tratta di persone che ricevono un assegnamento dallo Stato, come è detto nell'articolo, non vi si può applicare nullamente.

MALAN. Va bene, ma io non propongo una modifica all'articolo, ma bensì un'aggiunta, la quale non mi pare inopportuna dal momento che in quest'articolo si parla d'eccezione in favore dei ministri dei culti cattolici.

Quando mi fu fatta la prima volta questa osservazione, fin d'allora ho proposto che se ne facesse un'alinea a parte, un terzo alinea. (*Bisbiglio*)

MIGLIETTI, relatore. Nell'articolo della Commissione non si stabilisce una esenzione, la quale si conceda al culto: se si trattasse di un'esenzione, la quale dovesse riflettere chiese o anche case, perchè queste case sieno destinate ad un uso determinato che non permetta che s'impongano, le osservazioni del deputato Malan sarebbero molto a proposito, e quella restrizione che si accorda alle case destinate al culto cattolico dovrebbe pur anche essere estesa alle case, agli edifici che si riferiscono agli altri culti: ma l'esenzione che qui si è concessa, lo fu in riguardo alle persone, perchè le case abitate dai parroci sono perfettamente nella condizione di tutte le altre case.

L'esenzione è accordata in favore delle persone, e queste vengono designate nei parroci, i quali ricevono un congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. Non avendo questi una dotazione sufficiente, lo Stato è costretto a supplirvi.

Questo è il motivo per cui non può forse in tal articolo trovar luogo l'aggiunta che venne proposta dal deputato Malan.

BRONZINI-ZAPPELLONE. Io voleva fare alcune osservazioni, ma dopo le spiegazioni fornite dal relatore, io non ho più altra ad aggiungere.

MICHELINI. Ove venisse approvata la proposta del deputato Malan, sembrerebbe a prima giunta che i culti tollerati fossero in miglior condizione del culto cattolico. Se non che, se ben si riflette, la cosa non è così.

Diffatti il culto cattolico è sussidiato dal Governo per poco meno di un milione, come si scorge dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia, laddove nulla si dà per i culti semplicemente tollerati. Imperciocchè le 500 lire che si danno annualmente ad alcune parrocchie valdesi sono un corrispettivo di beni stati loro tolti alla ristaurazione.

Ciò posto, ove l'eccezione proposta dal deputato Malan, ch'io appoggio, ottenesse l'approvazione della Camera, essa sarebbe come un compenso per quel sussidio che lo Stato concede al culto cattolico; sussidio a cui concorrono anche i contribuenti appartenenti ai culti non cattolici.

Per questi motivi bramando che vi sia la massima eguaglianza possibile tra le varie religioni ammesse dallo Statuto, appoggio la proposta del deputato Malan.

MALAN. Io faccio riflettere che i ministri del culto valdese che sono nello Stato, ricevono anch'essi assegnamento, quantunque tenuissimo, dal Governo e dai comuni; per

conseguenza si troverebbero nella stessa condizione dei parroci che sono menzionati nel progetto di legge emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Egli propone adunque un'aggiunta concepita in questi termini: « e dai ministri dei culti tollerati. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Porrò dunque ai voti prima l'articolo 15, come fu proposto dalla Commissione, e quindi l'aggiunta proposta dal deputato Malan.

« Gli istituti di carità e beneficenza, regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o le porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. »

Alcune voci. La divisione.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti il 1° alinea. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti il 2° alinea.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Malan.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo così modificato. Quelli che l'approvano, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Il deputato Falqui-Pes propone un articolo d'aggiunta, così concepito:

« L'attuazione della presente legge avrà luogo in Sardegna dopo la promulgazione della legge sul riordinamento del tributo prediale nell'isola. »

Do la parola al signor Falqui-Pes per svilupparlo.

FALQUI-PES. Signori, allorchè si è trattato della legge d'imposta sui fabbricati, io ho avuto la fortuna di veder benignamente accolto dalla Camera l'emendamento che avevo proposto relativamente all'epoca in cui avrebbe ad attivarsi quella legge nella Sardegna. Trattandosi ora della tassa sulle rendite dei corpi morali manimorte, io credo d'avere qualche ragione di più per determinarvi ad adottare lo stesso principio.

Entrambe sono leggi sostanzialmente di sopratassa, perchè, come nei villaggi e nuove città dell'isola, sono già imposti i fabbricati per la prestazione pecuniaria surrogata alla feudale, così sono pure imposte le rendite che e i cittadini e le manimorte possiedono.

La differenza quindi sta precisamente nel motivo che determina il legislatore a quest'imposta, giacchè, quanto ai fabbricati si è voluta colpire in modo uniforme la rendita proveniente dai medesimi, per cui non si avea una regola fissa e determinata, e colla legge attuale, considerando lo stato eccezionale dei corpi morali manimorte, quanto ai passaggi di proprietà in forza dell'immobilità delle loro possidenze, si è voluta convertire in una corrisponsione annua, che tenesse luogo di quei dritti che pagano alla finanza i cittadini per le frequenti contrattazioni e trasmissione in caso di morte dei loro beni e sostanze da una ad altra mano.

Comunque diverso il motivo della legge, non è però men vero che l'una e l'altra è realmente una sopratassa di ciò che è già colpito, per agevolare colla medesima al Governo i mezzi di sopperire alle urgenze dello Stato.

Non vi è quindi motivo per cui essendosi già stabilito